



Piazza Castello 1,
33079 - Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693970
fax +39 0434 693975
P.IVA 00254030935
codice fatt. elett. UF4IMI



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Servizio Tecnico



PEC: comune.sestoalregghena@certgov.fvg.it
EMAIL:
tecnico@com-sesto-al-regghena.regione.fvg.it
C.F. 80003970938
www.comune.sesto-al-regghena.pn.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2020-2024.

DISCIPLINARE D'INCARICO REGOLANTE I RECIPROCI RAPPORTI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____
presso la Sede del Comune di Sesto al Reghena, i signori:

1) Edi Innocente, nato a Morsano al Tagliamento (PN) il 06.05.1957, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sesto al Reghena, domiciliato per la carica come appresso, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI SESTO AL REGHENA, con sede in Piazza Castello 1 - Codice Fiscale 80003970938 e Partita I.V.A. 00254030935, autorizzato alla firma del presente atto come disposto dal decreto del Sindaco di data 27.12.2010, n.17572 di protocollo;

2) Dario Brescancin, nato a Pordenone il 30.08.1971, domiciliato per la carica come appresso, che dichiara di intervenire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società P & B SRL – BROKER DI ASSICURAZIONI, con sede in Pordenone, Via Galileo Galilei 21 - Codice Fiscale e Partita Iva 01373090933;
convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il COMUNE DI SESTO AL REGHENA affida alla Società P & B SRL – BROKER DI ASSICURAZIONI l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo.

In particolare l'incarico riguarda:

- a) la consulenza generale sull'analisi delle coperture assicurative esistenti, come riportato all'articolo 3;
- b) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione delle gare assicurative, come riportato all'articolo 4;
- c) la consulenza tecnica ed amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi, come riportato all'articolo 5;

Con riferimento ai contenuti dell'incarico il Comune di Sesto al Reghena riconosce la Società contraente quale broker esclusivo, sia per i rapporti assicurativi in corso, sia per i contratti assicurativi successivi.

Articolo 2

Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo.

Il broker non potrà in alcun modo assumere obbligazioni per conto del Comune o agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nel presente disciplinare.

Articolo 3

La consulenza assicurativa a carattere generale riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente mediante redazione di apposito elaborato scritto da tenere aggiornato;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti, verifica della loro adeguatezza in termini tecnici e giuridici ed individuazione di eventuali coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo;
- c) individuazione e presentazione delle strategie operative adottabili per il conseguimento di economie di spesa;
- d) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove effettive e molteplici esigenze dell'Ente;
- e) la segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione di eventi dannosi;
- f) l'individuazione di condizioni contrattuali adeguate alle specifiche esigenze del Comune;
- g) raffronto fra il premio pagato e la qualità delle coperture concesse, rapportando il tutto all'offerta media del mercato assicurativo;
- h) resa di pareri di assistenza e consulenza su questioni in materia assicurativa o attinente.

Articolo 4

La consulenza tecnica ed amministrativa nel procedimento di gara riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- assistenza tecnica nella fase di predisposizione della procedura per lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, comprendente la redazione in dettaglio dei capitoli di polizza con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità e l'individuazione delle compagnie assicurative più solide da interpellare;
- assistenza tecnico consultiva nella fase di esecuzione di gara;
- assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione mediante il controllo del contratto di assicurazione che deve rispondere esattamente agli esiti di gara.

Resta inteso che il broker non potrà ingerirsi di sua iniziativa nelle scelte collegate alle procedure pubbliche di individuazione della compagnia assicuratrice.

Le proposte formulate dal broker in esecuzione ai precedenti punti non saranno vincolanti per il Comune.

Per una corretta gestione del rapporto di consulenza, il Comune segnalerà in forma scritta al broker i motivi insindacabili del mancato adeguamento alle proposte da quest'ultimo formulate.

Articolo 5

La consulenza tecnica e amministrativa nella gestione dei contratti assicurativi riguarda le seguenti prestazioni di servizi, indicate in via principale e non esaustiva:

- l'esecuzione dei rapporti contrattuali stipulati;
- la gestione contabile ed amministrativa dell'intero pacchetto assicurativo;
- la segnalazione tempestiva delle scadenze delle polizze con l'indicazione dei relativi premi dovuti, e pagamenti, anche in via anticipata, dei premi assicurativi per conto del Comune;
- trasmissione dei premi alle compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità delle coperture assicurative;
- il controllo continuativo sull'adeguatezza economica dei contratti nel tempo;
- la segnalazione su aggiornamenti legislativi o di contratti di lavoro che potessero avere rilevanza assicurativa, di cui il broker fosse o venisse a conoscenza;
- l'assistenza tecnica nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, per giungere, nel minor tempo possibile, alla corretta evasione delle relative pratiche fino alla liquidazione finale dei danni da parte delle compagnie assicuratrici;
- la segnalazione della maturazione dei termini di decadenza / prescrizione rispetto a pretese risarcitorie nei confronti delle compagnie assicurative;
- l'assistenza negli eventuali contenziosi iniziati per danni subiti o causati dal Comune (in caso di

controversie, la scelta e/o le modalità di scelta dei legali sono di competenza del Comune);

Il broker si impegna inoltre, senza alcun onere a carico del Comune, ad effettuare:

- una verifica annuale della situazione sinistri inerenti le polizze in corso, finalizzata ad evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei servizi del Comune;
- formazione teorica nella materia assicurativa a un dipendente del Comune di Sesto al Reghena.

Articolo 6

Nel rapporto contrattuale instaurato con la presente convenzione il broker dovrà:

- predisporre entro i tempi concordati il materiale necessario agli uffici del Comune per operare nella perfetta correttezza e nel rispetto delle normative vigenti;
- fornire tutta la consulenza e assistenza precontrattuale e contrattuale necessaria a tutelare esclusivamente gli interessi assicurativi del Comune;
- attenersi scrupolosamente alle direttive del Comune;
- riferire in merito all'esito di tutti i sinistri trattati.

Il Comune, pertanto, dovrà utilizzare gli studi e le analisi forniti dal broker esclusivamente per le finalità previste dal presente rapporto contrattuale.

Articolo 7

Il Comune dovrà segnalare tempestivamente al broker ogni fatto avente rilevanza assicurativa che permetta il corretto espletamento del servizio.

Articolo 8

Il broker, in relazione a danni subiti dal Comune e coperti da polizze, assisterà il Comune stesso nella gestione delle relative procedure fino alla liquidazione.

Articolo 9

Il compenso del broker per le proprie prestazioni professionali a favore dell'Ente deriverà, come d'uso riconosciuto e per quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n.792/1984, esclusivamente delle provvigioni che gli assicuratori intenderanno riservargli e nulla sarà dovuto dal Comune.

In merito La Società P & B srl dichiara di mantenere immutato quanto in vigore attualmente.

Articolo 10

Il broker sarà direttamente responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dal presente disciplinare, tutelando in ogni caso l'interesse del Comune.

Il broker risponderà direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione della presente convenzione.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dalla Legge n.792/1984, per tutta la durata contrattuale, con massimale non inferiore a quello stabilito per legge alla data attuale, ex art. 4, comma 1, Legge n.792/1984, nonché l'adesione al fondo di garanzia ai sensi della lettera f) del suddetto articolo 4.

Il Comune avrà diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico e nei termini previsti dalla Legge n.792/1984, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Nessuna responsabilità potrà ricadere sul broker per atti di competenza del Comune, ritardi di comunicazione o di consegna di documenti e ogni altra irregolarità non imputabile al broker.

Articolo 11

Il broker è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere anche parzialmente il servizio a terzi.

Verificandosi le ipotesi indicate al comma 1 il contratto è risolto di diritto ed il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

Articolo 12

Il Comune si riserva la facoltà di poter risolvere il contratto qualora si verificano delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente disciplinare o qualora il servizio non venga svolto nei tempi ritenuto compatibili con l'attività istituzionale dell'Ente.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da contestazione dell'addebito, con nota inviata a mezzo PEC indirizzata al broker, con la quale il Comune diffida quest'ultimo ad adempiere alle obbligazioni contrattuali entro il termine ritenuto congruo dal Comune.

In tali casi resta fermo il diritto del Comune di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 13

Il Comune ha in ogni caso facoltà di esercitare il diritto di recesso unilaterale del presente disciplinare senza necessità di giusta causa; in tale ipotesi il Broker non avrà titolo di richiedere alcun risarcimento e / o indennizzo.

Articolo 14

Il presente incarico avrà la durata di anni cinque, a decorrere dal 01.01.2020 e fino a tutto il 31.12.2024 e non è tacitamente rinnovabile.

In caso di scadenza naturale o anticipata, il broker, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per almeno 90 (novanta) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o all'Amministrazione.

Articolo 15

La società P & B srl si impegna a osservare e a rispettare tutte le norme in materia di privacy in conformità alla normativa in vigore attualmente e alle eventuali successive modifiche e integrazioni; inoltre, dovrà rendere edotti, delle suddette norme operative generali, i suoi incaricati o collaboratori, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operanti sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Broker stesso.

La società P & B srl è considerata responsabile civilmente e penalmente in caso di uso scorretto dei dati personali di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con il Comune di Sesto al Reghena.

Articolo 16

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente disciplinare, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Pordenone.

Articolo 17

Per quanto non espressamente indicato le parti si riservano di modificare ed integrare il presente disciplinare ai fini del completamento e miglioramento delle attività e dei servizi in oggetto.

Articolo 18

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare sono a carico del broker, comprese quelle relative all'eventuale registrazione dell'atto in caso d'uso.

Articolo 19

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 e s.m. ed i., tutti i pagamenti a qualsiasi titolo effettuati in relazione all'esecuzione del contratto dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

A tale scopo si precisa che il CIG è Z292B55B6D.

Letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Edi Innocente

La Società P & B srl
Dario Brescancin

Sesto al Reghena, _____